

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1935-bis

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea  
nella seduta pomeridiana del 6 febbraio 1991, dell'articolo 20 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 1935

*«Autonomia delle università e degli enti di ricerca»*

presentato dal **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica  
e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione  
Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

Comunicato alla Presidenza il 9 novembre 1989

---

Norme in materia di reclutamento e di stato giuridico dei  
docenti e dei ricercatori delle Università e degli enti di ricerca

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Principi sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e degli enti di ricerca)*

1. Il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e dei ricercatori del CNR, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, degli Osservatori astronomici, astrofici e vesuviano, nonché degli enti pubblici nazionali di ricerca di preminente interesse pubblico e a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono disciplinati in conformità ai seguenti principi:

a) per l'accesso ai posti di professore ordinario e associato delle università e alle due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca ogni due anni sono costituite, per raggruppamenti disciplinari, distinte commissioni nazionali per le università e per gli enti di ricerca, elette, con esclusione di qualsiasi sorteggio, nell'ambito del medesimo raggruppamento e composte da membri di livello almeno pari a quello dei posti da coprire;

b) le commissioni formulano, sulla base di una analitica valutazione comparativa aperta, pubblica e nazionale, una lista di abilitati in numero non superiore ai posti disponibili nel successivo biennio, aumentato del 15 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; sono esclusi giudizi di idoneità o riserve di posti, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

c) ciascuna commissione è composta da almeno sette membri; tale numero viene aumentato in relazione al numero dei posti messi a concorso secondo criteri fissati dal regolamento di cui al comma 3;

d) le facoltà e gli enti di ricerca coprono i posti disponibili scegliendo, sulla base di motivata valutazione comparativa, tra gli abilitati delle rispettive liste che ne abbiano fatto domanda;

e) l'abilitazione ha validità per un biennio e non dà diritto alla chiamata nelle università o negli enti di ricerca.

2. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati delle università.

3. La definizione dei raggruppamenti disciplinari nonchè la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei docenti delle università, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I raggruppamenti disciplinari individuati dal regolamento di cui al comma 3 non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materie dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

5. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

6. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti, si fa ricorso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, a professori di raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

7. La definizione dei raggruppamenti disciplinari, nonchè la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento nelle due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base

delle proposte degli enti e sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

8. I ricercatori delle due fasce superiori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1, che abbiano conseguito la nomina, possono essere chiamati a svolgere attività didattiche nelle università, rimanendo nel ruolo di appartenenza attraverso il conferimento, per non più di tre anni consecutivi, di incarichi temporanei e gratuiti di insegnamento, ma non possono essere chiamati a coprire un posto in organico delle università, fermo restando il complessivo trattamento economico a carico dell'ente di appartenenza.

9. Ai ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si estendono le norme vigenti in materia di compatibilità e incompatibilità del corrispondente personale docente e ricercatore delle università a tempo pieno.

10. Al personale di ricerca degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano in servizio o in corso di reclutamento in base a concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.